

N. 1953

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori TREU, GASPARRI, FINOCCHIARO, GIULIANO, CASTRO, ROILO, GHEDINI, BLAZINA, BIONDELLI, SANGALLI e DE LILLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 DICEMBRE 2009

Modifiche all'articolo 12-bis della legge 12 marzo 1999, n. 68, e all'articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di inserimento lavorativo dei disabili

Onorevoli Senatori. – Nel rispetto del principio della centralità della persona, il tema in oggetto è il diritto a un lavoro vero, dignitoso e gratificante per il lavoratore svantaggiato o disabile, visto come persona al centro del processo/progetto di collocamento. In tale *iter* di inserimento i vari attori coinvolti (impresa, servizi pubblici, cooperative sociali, organismi di concertazione nelle varie declinazioni) cercano di concorrere al tentativo di creare le condizioni più adatte e corrispondenti alla situazione del singolo lavoratore disabile o svantaggiato.

Lo scopo delle modifiche della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) è il loro adeguamento alle difficoltà di applicazione riscontrate nella concreta attuazione, sia per le mutate condizioni rispetto al periodo in cui essi sono stati approvati, sia per quanto si è mostrato come elemento di rigidità o vincolo alla concreta attuazione.

Per tali motivi l'inserimento da perseguire è quello verso il lavoro più consono e appagante per il lavoratore, in una modalità che responsabilizzi tutti i soggetti coinvolti nel processo, finanche all'individuazione di nuove modalità che possano rivelarsi più efficaci per il raggiungimento dell'obiettivo rispetto al meccanismo ad oggi consolidato e maggiormente praticato.

Si rende oggi necessario un intervento di revisione e non di stravolgimento della norma, con una precisa attenzione alle persone che presentano particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, con particolare riferimento alle categorie di disabilità grave e di tipo psichico e intellettivo. Confermando quindi le finalità dei provvedimenti legislativi in questione e il loro impianto generale, le proposte di modifica vanno nella direzione di ampliare le possibilità per quelle categorie svantaggiate che presentano maggiori problemi di inserimento nel mercato del lavoro ordinario e risultano, di conseguenza, attendere per lungo tempo nelle liste di collocamento.

In questa direzione si inseriscono gli elementi di semplificazione degli adempimenti amministrativi e degli obblighi delle imprese; in particolare, ove la possibilità di inserimento venisse appurata dai servizi competenti come adeguata e ove sia acquisito il consenso del lavoratore, si cerca di favorire un collocamento in quelle realtà produttive (come talune cooperative sociali) più adeguate a facilitare l'introduzione di lavoratori svantaggiati in quanto create e organizzate per il perseguimento di tale finalità.

Al fine di evitare che le aziende si avvalgano impropriamente delle nuove opportunità per eludere il collocamento ordinario riversando sulla cooperazione sociale il peso dell'inserimento lavorativo delle persone con disabilità viene ribadito il ruolo di regolamentazione territoriale e di controllo dei servizi competenti, vengono confermati e riprecisati limiti di applicabilità, si riafferma la centralità della volontà del lavoratore e si propongono strumenti di corresponsabilità tesi a evitare l'affrancamento dai propri obblighi di ogni attore coinvolto.

Lo strumento della convenzione che regola le modalità di inserimento lavorativo e alcuni aspetti della relativa applicazione sono presi in esame con una duplice finalità: favorire il processo di stipula, semplificando l'*iter* in alcuni passaggi e, allo stesso tempo, preci-

sare una cornice omogenea sul territorio nazionale e confacente alle migliori applicazioni fino ad oggi riscontrate sull'argomento. L'individuazione per le imprese di una soglia relativa al numero dei dipendenti ha lo scopo di non penalizzare le aziende e consentire loro di entrare nel processo di convenzionamento, considerato come opportunità per il lavoratore disabile o svantaggiato, senza però permettere una deresponsabilizzazione e un affrancamento dai propri obblighi.

Nel dettaglio vengono proposte le seguenti modifiche.

L'articolo 1 del disegno di legge prevede l'estensione dell'accessibilità alle convenzioni. A tal fine stabilisce una miglior definizione del concetto di commessa di lavoro: sia l'articolo 12-bis della legge n. 68 del 1999 sia l'articolo 14 del decreto legislativo n. 276 del 2003 fanno riferimento alle «commesse di lavoro» quale oggetto delle convenzioni tra aziende e cooperative sociali.

Al fine di consentire un uso più esteso dello strumento della convenzione è parso utile chiarire il concetto di «commesse di lavoro» sulla scorta di quanto già previsto dalla norma specifica in tema di cooperazione sociale e in particolare dall'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381, laddove prevede la possibilità per gli enti pubblici di «stipulare convenzioni con le cooperative (...) per la fornitura di beni e servizi».

Una interpretazione restrittiva della locuzione «commessa di lavoro» rischia infatti di creare notevoli limitazioni all'utilizzo allo strumento delle convenzioni restringendo il campo di attività che può essere oggetto delle stesse.

Fra le aziende che ricadono negli obblighi di assunzione di personale disabile ve ne sono, infatti, molte che non producono o comunque operano in settori particolari tali da non poter affidare commesse «di lavoro» a una cooperativa sociale (ad esempio perché il proprio settore di attività è incompatibile con quello di una cooperativa sociale).

In tal modo si esclude *tout court* la possibilità di queste aziende di partecipare a processi virtuosi di integrazione lavorativa. Per ovviare a questo problema si specifica in modo estensivo il concetto di commessa, esplicitando che, in considerazione della varietà delle caratteristiche di aziende e cooperative sociali di inserimento lavorativo, tale concetto debba comprendere la fornitura di beni o servizi.

Tale modifica renderebbe maggiormente utilizzabile lo strumento della convenzione favorendo una proficua e virtuosa collaborazione fra il mondo della cooperazione sociale e le aziende, quindi ampliando gli spazi di attività per realtà più adeguate a offrire un lavoro alle categorie più svantaggiate tra le persone con disabilità.

Il disegno di legge prevede poi l'ampliamento dei soggetti attivi e passivi che possono accedere alle convenzioni: laddove non esplicitamente previsti (articolo 14 del decreto legislativo n. 276 del 2003) sono stati introdotti i consorzi di cooperative sociali di cui all'articolo 8 della legge n. 381 del 1991, quali soggetti attivi al pari delle singole cooperative sociali.

dell'applicabilità dell'articolo fini 12-bis della citata legge n. 68 del 1999 viene allargata la platea dei datori di lavoro che possono accedere alle convenzioni e del numero di lavoratori con disabilità che possono accedere alla convenzione per ciascun datore di lavoro. In particolare viene prevista una deroga per le aziende al di sotto dei 35 dipendenti, che rappresentano una larga fetta dei datori di lavoro privati, che altrimenti non avrebbero potuto accedere alle convenzioni. Medesimi limiti vengono introdotti nell'articolo 14 del decreto legislativo n. 276 del 2003. Viene prevista, sia per le convenzioni ex articolo 12-bis della legge n. 68 del 1999 sia per quelle ex articolo 14 del decreto legislativo n. 276 del 2003 una modalità che possa consentire il coinvolgimento anche dei datori di lavoro che non sono in grado di stipulare convenzioni sulla

base della fornitura di beni o servizi, ma che possono solamente garantire un apporto economico unitamente a una condivisione di responsabilità con la cooperativa presso la quale viene inserito il lavoratore diversamente abile. Al fine di garantire che anche tale modalità sia utile a un effettivo inserimento lavorativo vengono introdotti alcuni strumenti quali il giudizio da parte degli uffici competenti dell'impossibilità di un collocamento al lavoro del disabile nella struttura di destinazione e la stipula di un protocollo di adozione di corresponsabilità da parte del datore di lavoro e relativo a un progetto specifico redatto dalla cooperativa con la persona e approvato dagli uffici competenti.

Da ultimo viene prevista per le convenzioni *ex* articolo 12-*bis* della legge n. 68 del 1999 la possibilità di prolungare la convenzione in essere sotto la vigilanza degli uffici competenti.

Il disegno di legge prevede poi la semplificazione dell'*iter* di approvazione delle convenzioni *ex* articolo 14 del decreto legislativo n. 276 del 2003. A tal fine viene prevista una riduzione degli organismi deputati all'*iter* di approvazione delle convenzioni territoriali in modo da alleggerirne l'*iter* stesso pur senza diminuire le tutele e i soggetti coinvolti. Vengono poi definiti *ex lege* e non più in sede di convenzione territoriale i limiti di applicazione in termini di numero di disabili per datore di lavoro. Si intende, con tale modifica, sottrarre un tema di di-

scussione al livello locale che dovrà già misurarsi sui restanti aspetti delle convenzioni quadro. Il limite individuato per legge peraltro ricalca quanto mediamente indicato nelle convenzioni ai sensi dell'articolo 12-bis della legge n. 68 del 1999. In secondo luogo, si intende in questo modo garantire una maggiore uniformità territoriale.

Riguardo la semplificazione del processo di utilizzo delle convenzioni *ex* articolo 14 del decreto legislativo n. 276 del 2003, viene prevista l'esplicitazione del meccanismo del silenzio assenso. Al fine di garantire tempi certi nel processo di attuazione della convenzione viene previsto che laddove gli enti preposti non sono in grado di segnalare i nominativi dei soggetti da inserire in convenzione entro trenta giorni, le cooperative possono procedere con scelta nominativa.

In conclusione, le proposte di revisione avanzate non intendono in alcun modo mettere in discussione le finalità della legge n. 68 del 1999 e del decreto legislativo n. 276 del 2003, ma migliorare l'applicabilità di dispositivi già previsti a favore di limitate categorie svantaggiate per le quali è evidente la difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario e altrettanto evidente l'urgenza di offrire nuove opportunità avvalendosi della cooperazione sociale che, nella realtà italiana, ha dimostrato di costituire una fondamentale risorsa per l'occupazione di persone svantaggiate.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche alla legge 12 marzo 1999, n. 68, in materia di convenzioni di inserimento lavorativo)

- 1. All'articolo 12-bis della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* al comma 1, le parole: «commesse di lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «commesse per la fornitura di beni o servizi»;
- b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tali limiti percentuali non hanno effetto nei confronti delle imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti, per le quali è ammessa la stipula della convenzione per un disabile.»;
 - c) al comma 3:
- 1) alla lettera *a*), le parole: «, sentito l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge,» sono soppresse;
- 2) alla lettera *c*), le parole: «commessa di lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «commessa per la fornitura di beni o servizi», e le parole: «commesse di lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «commesse per la fornitura di beni o servizi»;
- 3) alla lettera *d*), le parole: «commessa di lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «commessa per la fornitura di beni o servizi»;
- 4) dopo la lettera d), è aggiunta, in fine, la seguente:
- «*d-bis*) determinazione delle modalità di contestuale assunzione da parte del soggetto destinatario, ivi comprese quelle previste dall'articolo 11, comma 2.»;

- *d*) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
- «3-bis. Qualora gli uffici competenti accertino l'impossibilità di un collocamento al lavoro del disabile nella struttura di destinazione, essi stipulano un protocollo di adozione di corresponsabilità con una cooperativa sociale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, identificata tra quelle accreditate presso l'apposito albo provinciale; tale protocollo prevede il trasferimento di risorse dai soggetti conferenti alla suddetta cooperativa sociale in misura tale da permettere una congrua collocazione lavorativa della persona disabile nelle attività produttive della cooperativa sociale attraverso un progetto specifico redatto dalla medesima cooperativa con la persona disabile e approvato dagli uffici competenti.»;
- *e*) al comma 5, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:
- «a) rinnovare la convenzione, con il consenso del lavoratore, per un periodo non inferiore a due anni;».

Art. 2.

(Modifiche al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di cooperative sociali e inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati)

- 1. All'articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, le parole: «, che devono essere validate da parte delle regioni, sentiti gli organismi di concertazione di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni ed integrazioni,» sono soppresse e le parole: «commesse di lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «commesse per la fornitura di beni o servizi»;

b) al comma 2:

- 1) alla lettera *a*), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e delle cooperative sociali e dei consorzi di cui al comma 1;»;
- 2) alla lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. Qualora i servizi di cui al citato articolo 6, comma 1, della legge n. 68 del 1999, non procedano entro trenta giorni dalla stipula della convenzione quadro all'individuazione dei disabili, le cooperative sociali e i consorzi di cui al comma 1 del presente articolo, hanno facoltà di procedere attraverso scelta nominativa;»;
- 3) alla lettera *c*), dopo le parole: «lavoratori svantaggiati» sono inserite le seguenti: «e disabili»;
- 4) alla lettera *d*), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e gli eventuali costi previsti del piano personalizzato di inserimento lavorativo che possono essere coperti con le risorse derivanti dai fondi regionali di cui all'articolo 13 della citata legge n. 68 del 1999;»;
- 5) alla lettera *e*), le parole: «commesse di lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «commesse per la fornitura di beni o servizi» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dei consorzi, di cui al comma 1;»;
 - 6) la lettera g) è abrogata;
- c) al comma 3, secondo periodo, la parola: «massime» è sostituita dalle seguenti: «, comprese tra il 30 e il 50 per cento,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «per le quali è ammessa la stipula della convenzione per un disabile.»;
- *d)* dopo il comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente:
- «4-bis. Tra le modalità di assunzione o avviamento al lavoro che possono essere oggetto della convenzione è compresa anche l'assunzione con contratto di lavoro a termine, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge n. 68 del 1999.».